Codice DB1014

D.D. 2 dicembre 2013, n. 516

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Serrata", ubicato nel Comune di Robilante (CN).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese", d'intesa con il Comune di Robilante (CN) e con l'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 12 giugno 2013 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Serrata", ubicato nella particella catastale n. 387 del foglio di mappa n. 3 censiti al N.C.E.U. del medesimo Comune di Robilante.

Il pozzo di cui sopra, profondo 29,00 metri, è conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 – tra -11,50 e -23,50 metri.

Il pozzo è dotato di un impianto di potabilizzazione teso all'abbattimento dell'eventuale carica batterica, costituito da un sistema di clorazione automatico.

L'area di salvaguardia proposta ricomprende sia superfici a prevalente connotazione agricola sia superfici urbanizzate dell'abitato di Robilante con presenza di infrastrutture asservite all'area urbana; tuttavia, la presenza di strutture residenziali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo nel giorno di massimo consumo, pari a 13,50 l/s, sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità dell'acquifero captato e considerando, cautelativamente, l'inviluppo delle isocrone delle fasce di rispetto ristretta e allargata ottenute attraverso l'utilizzo di diverse metodologie. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto ristrette, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando, cautelativamente, diverse metodologie modellistiche;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le aree di rispetto allargate, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando, cautelativamente, diverse metodologie modellistiche.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di Robilante (CN) – Pozzo acquedottistico "Serrata" – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia – Planimetria su base catastale – Scala 1:2.000", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata è stata fatta propria dal Comune di Robilante (CN) con deliberazione della Giunta Comunale n. 98, in data 7 novembre 2012.

L'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, con nota in data 6 febbraio 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata; nella medesima nota ha tuttavia espresso alcune considerazioni, evidenziando quanto segue:

- la zona di tutela assoluta del pozzo dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e dotata di idonee canalizzazioni per l'allontanamento delle acque meteoriche e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia siano effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporsi in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006;
- venga effettuato un censimento dei sistemi di trattamento delle acque reflue a servizio degli edifici che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia, per individuare eventuali scarichi esistenti non trattati ai fini di un loro adeguamento normativo o di un eventuale collegamento alla fognatura comunale;
- siano previsti ed adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia ricadente all'interno della zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 11 febbraio 2013, ha espresso il proprio parere di competenza rilevando che l'andamento storico della qualità dell'acqua captata dal pozzo dell'acquedotto risulta conforme alle caratteristiche previste per legge e che la stessa può quindi essere destinata al consumo umano.

I terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia coincidono con le particelle catastali n. 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 212, 216, 217, 243, 244, 350, 351, 352, 353, 387, 415 e 416 del foglio di mappa n. 3 censiti al N.C.E.U. del Comune di Robilante (CN).

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata dal Proponente comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta di Piano, agli atti con la documentazione trasmessa, sottoscritta dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.), ha evidenziato una massima suscettibilità di contaminazione della risorsa (Classe 1) e costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 619, in data 14 dicembre 2009, la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente l'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Fossano – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo in argomento.

Successivamente, su richiesta dello stesso Gestore, la Provincia di Cuneo, con la determinazione n. 3115, in data 7 luglio 2011, ha assentito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua di cui alla determinazione n. 619 del 14 dicembre 2009 consistente nell'aumento della portata derivabile dal pozzo.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 26, in data 27 giugno 2013.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

dato atto che la portata utilizzata per il dimensionamento dell'area di salvaguardia è uguale alla portata massima estraibile dal pozzo nel giorno di massimo consumo, pari a 13,50 l/s;

rilevato che nell'ambito della definizione dell'area di salvaguardia è stato considerato l'inviluppo delle fasce di rispetto ristretta e allargata, calcolate lungo la direzione di deflusso della falda superficiale, applicando, cautelativamente, diverse metodologie modellistiche;

accertato che il pozzo "Serrata", ubicato nel Comune di Robilante (CN), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento regionale 15/R del 2006, trasmesso con nota in data 3 aprile 2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa;
- siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto della linea Cuneo-Ventimiglia ricadente all'interno della zona di rispetto allargata;

- si provveda alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
- la presenza di strutture residenziali e di servizio nonché linee viarie all'interno della zona di rispetto ristretta e allargata sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole nelle particelle catastali n. 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 212, 216, 217, 243, 244, 350, 351, 352, 353, 387, 415 e 416 del foglio di mappa n. 3 censiti al N.C.E.U. del Comune di Robilante, sia effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti nella proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari trasmessa, sottoscritta dall'Ente Gestore del servizio acquedottistico (Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.), allegato alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia e da presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo;

dato atto che in assenza della formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;

dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci sopra richiamato;

vista la determinazione n. 619, in data 14 dicembre 2009, con la quale la Provincia di Cuneo ha autorizzato provvisoriamente l'Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Fossano – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo in argomento;

vista la determinazione n. 3115, in data 7 luglio 2011, con la quale la Provincia di Cuneo ha assentito – su richiesta del Gestore ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua di cui alla determinazione n. 619 del 14 dicembre 2009 consistente nell'aumento della portata derivabile dal pozzo;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Robilante (CN) n. 98, in data 7 novembre 2012, di approvazione della proposta di definizione in argomento;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Cuneo, in data 6 febbraio 2013 – prot. n. 12075;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Cuneo – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 11 febbraio 2013 – prot. n. 14017;

vista la nota, in data 12 giugno 2013 – prot. n. 938, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – "Cuneese", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7"

DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del pozzo acquedottistico denominato "Serrata", ubicato nel Comune di Robilante (CN), è definita come risulta nell'elaborato "Comune di Robilante (CN) Pozzo acquedottistico "Serrata" Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia Planimetria su base catastale Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 13,50 l/s.

- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia (particelle catastali n. 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 212, 216, 217, 243, 244, 350, 351, 352, 353, 387, 415 e 416 del foglio di mappa n. 3 censiti al N.C.E.U. del Comune di Robilante), l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità ai criteri e alle prescrizioni contenuti sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia, Piano che dovrà essere inviato, sottoforma di comunicazione alla Provincia di Cuneo ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006. In assenza della suddetta comunicazione resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo.
- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, impermeabilizzata e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. (A.C.D.A. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- provvedere all'allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia ricadente all'interno della zona di rispetto allargata ed alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area di salvaguardia medesima;
- provvedere alla verifica dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Cuneo per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;

- al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Robilante, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente Agata Milone